



La manovra d'estate innalza, di fatto, l'età pensionabile dal 2011

di Michele Regina

La Circolare 126 del 2010 del 24.9.2010 dell'INPS tra gli altri argomenti a valle della manovra d'estate per il 2010 disciplina le nuove decorrenze per le pensioni di anzianità e vecchiaia dal 2011.

In pratica come disposto dall'art.12 del dl 78 /2010, convertito nella legge 122 /2010, dal prossimo 1 gennaio coloro i quali maturano i requisiti anagrafici e contributivi per la pensioni di anzianità o di vecchiaia saranno obbligati a rispettare la c.d. **finestra mobile** per poter accedere alla prestazione. I lavoratori dipendenti dovranno attendere 12 mesi e pertanto potranno andare in pensione non prima del tredicesimo mese successivo da quando maturano il diritto alla pensione mentre quelli autonomi dovranno attendere 18 mesi per conseguire la pensione non prima del diciannovesimo mese successivo.

Tale situazione s'inserisce nell'ambito più generale di politiche finanziarie volte al contenimento della spesa pubblica che hanno visto anche l'innalzamento dell'età pensionabile per le dipendenti del settore pubblico dal 2012.

Ovviamente quanto sopra obbligherà gli interessati a rimanere al lavoro per poi cessare il rapporto solo all'effettivo conseguimento del diritto alla prestazione con obbligo per i datori di non poter risolvere il rapporto di lavoro dipendente.

Tale nuova disciplina della finestra mobile per l'accesso alla pensione non si applica a:

- 1) a coloro che accedono al pensionamento per effetto della maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi nel corso del 2010;
- 2) alle lavoratrici che accedono al requisito nel rispetto del regime sperimentale di cui alla legge 243 del 2004;¹
- 3) ai lavoratori in preavviso alla data del 30.6.2010 e che maturano le condizioni per accedere alla pensione entro il medesimo periodo del preavviso e a condizione che il datore di lavoro certifichi il periodo stesso del preavviso, i limiti temporali (inizio e fine del preavviso) e i relativi riferimenti contrattuali;
- 4) ai lavoratori per i quali viene meno per effetto dell'età anagrafica il titolo abilitante ad esercitare l'attività;

- 5) ai lavoratori in mobilità per effetto di accordi stipulati alla data del 30.4.2010 e che conseguono il diritto nel periodo stesso di fruizione della mobilità;
- 6) ai lavoratori in mobilità lunga per effetto di accordi stipulati il 30.4.2010;
- 7) ai lavoratori in fruizione di prestazioni straordinarie a carico del fondo solidarietà (bancari e assicurativi).

Rientrano quindi nel nuovo regime tutti gli altri lavoratori che ne costituiscono la maggioranza.

Per coloro che siano stati autorizzati alla contribuzione volontaria se raggiungono i requisiti entro il 2010 possono beneficiare del sistema previgente, altrimenti saranno assoggettati al nuovo regime se conseguono i requisiti nel corso del 2011 per effetto della contribuzione volontaria.

Per quanto riguarda il regime delle totalizzazioni (cioè la possibilità di far valere a determinate condizioni le iscrizioni con relativi versamenti previdenziali presso altre gestioni) le stesse consentiranno l'accesso alla pensione dal 19° mese successivo al conseguimento del diritto.

Sempre per effetto di una *severa gestione della spesa pubblica* la legge 122 dal 1 luglio 2010 non consente più le ricongiunzioni a titolo gratuito presso il FPLD dai fondi esonerativi o esclusivi.

Pertanto per le istanze decorrenti dalla stessa data le ricongiunzioni saranno a titolo oneroso.

¹ **Estratto art. 1 comma 9 leg cit.:** *In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal [decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180](#). Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.*